

**Regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra
(G.U. 22 maggio 1986, n. 117)
Omissis**

Art. 1

E' approvato il regolamento sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra contenuto negli articoli seguenti.

Art. 2

Sessioni - Sedi di esame

Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra hanno luogo ogni anno in unica sessione indetta con ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Le prove di esame hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno previsto dall'Ordinanza Ministeriale e proseguono secondo il calendario stabilito a norma degli articoli seguenti.

Salvo quanto previsto nel successivo art. 10, gli esami si svolgono nelle citta' sedi dei Collegi dei Geometri ed hanno luogo presso gli Istituti Tecnici Statali per Geometri di volta in volta indicati nell'Ordinanza di cui ai precedenti comma.

I candidati hanno facolta' di sostenere gli esami nel Comune sede di Residenza o di svolgimento del praticantato.

Il contributo di L. 3.000 e la tassa di lire 10.000 previsti dall'art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni, sono versati dai candidati in favore dell'Istituto Tecnico Statale prescelto come sede di esame.

Art. 3

Requisiti di ammissione

Agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della Libera professione di Geometra sono ammessi soltanto i candidati che siano in possesso del relativo diploma conseguito presso un Istituto Tecnico per Geometri Statale o legalmente riconosciuto e che abbiano compiuto il periodo di praticantato nei modi e nei termini previsti dal secondo comma dell'art. 2 della legge 7 marzo 1985, n. 75 in conformita' delle direttive impartite dal Consiglio Nazionale dei Geometri.

Art. 4

Domande di ammissione

Ogni Consiglio di Collegio puo' stabilire - ai sensi dell'art. 7, II comma, del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 - una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti.

**CAPO II
SVOLGIMENTO DELLA PRATICA**

Art. 5

Ottenuta l'iscrizione nel Registro dei praticanti, il biennio di praticantato previsto dalla legge decorrerà dalla data di inizio della pratica risultante dal Registro dei praticanti.

E' obbligo del professionista presso cui viene svolta la pratica comunicare tempestivamente al Collegio dei Geometri l'eventuale differimento della data di inizio della pratica, come ogni altro evento incidente sulla regolarita' dell'esercizio del praticantato.

Al fine di garantire un proficuo svolgimento del praticantato ed un effettivo apprendimento ciascun professionista non potra' accogliere contemporaneamente nel proprio studio piu' di tre praticanti. Il professionista ha il dovere di impartire al praticante le nozioni tecniche e deontologiche che stanno a fondamento della professione.

Art. 6

Il periodo di pratica deve essere compiuto di norma nell'ambito della circoscrizione territoriale del Collegio di residenza del praticante e presso un professionista iscritto all'Albo dei geometri o nell'Albo degli architetti o degli ingegneri civili della stessa provincia.

E' consentito lo svolgimento del periodo di pratica al di fuori della circoscrizione territoriale del Collegio di residenza del praticante, nel caso in cui lo stesso non abbia potuto reperire un professionista presso cui svolgere la pratica nell'ambito della circoscrizione territoriale del Collegio di propria residenza. In tal caso l'iscrizione dovra' avvenire presso il Collegio nella cui giurisdizione viene svolto il tirocinio.

Art. 7

La pratica deve essere effettiva e continuativa, ma il professionista presso il quale viene svolta non puo' imporre al praticante l'osservanza di un calendario c/o orario di frequenza prestabilito in modo rigido.

La proficuita' della pratica deve essere valutata non tanto in base al numero dei giorni e delle ore di frequenza nello studio del professionista, quanto piuttosto in relazione alle capacita' di apprendimento dimostrate ed alle conoscenze professionali acquisite nel corso dello svolgimento della pratica stessa.

La pratica non e' di per se' incompatibile con rapporti di lavoro dipendente, purché questi non ne pregiudichino i caratteri di

effettività e di continuità di cui al primo comma. La valutazione di compatibilità fra la pratica ed il rapporto di lavoro subordinato spetta al Consiglio del Collegio.

Per qualunque interruzione di durata superiore ad un mese, il professionista presso cui il praticante svolge il tirocinio e il praticante medesimo, disgiuntamente, devono darne tempestiva comunicazione al Presidente del Collegio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Il praticante che intenda proseguire la pratica dovrà dare al Presidente del Collegio idonea giustificazione dell'interruzione entro i 10 giorni successivi all'invio della predetta raccomandata.

In caso di mancanza o di inidoneità delle giustificazioni da parte del praticante, il Consiglio del Collegio dispone l'immediata cancellazione dell'interessato dal Registro dei praticanti dandogliene comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro le deliberazioni del Consiglio del Collegio il praticante cancellato dal Registro può presentare ricorso, nei trenta giorni successivi alla comunicazione, al Consiglio Nazionale dei Geometri. Si osservano, in quanto applicabili, le norme che disciplinano i ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale e relativi alle delibere di cancellazione dall'Albo dei geometri.

In caso di malattia, di comprovati gravi motivi o di circostanze eccezionali che, comunque, non abbiano comportato una interruzione superiore ad un anno, il Consiglio del Collegio si pronunzierà, con deliberazione motivata, sulla ammissione dell'interessato alla prosecuzione della pratica, consentendogli così di utilizzare il periodo di pratica effettivamente svolto prima dell'interruzione ai fini del compimento del biennio di praticantato richiesto dall'art. 2 della Legge 7.3.1985, n. 75. Per il ricongiungimento della pratica interrotta per l'assolvimento degli obblighi militari, la gravidanza e il puerperio, si applicano le disposizioni contenute nel successivo art. 8.

Art. 8

Il praticante in servizio di leva potrà chiedere, con documentata istanza, il riconoscimento della pratica antecedente alla chiamata alle armi, purché essa venga ripresa, presso lo stesso o altro professionista, entro un anno dalla cessazione del servizio militare e previa presentazione di una apposita istanza.

Sono parificati al servizio di leva, ai fini del precedente comma, i servizi considerati dalla legge sostitutivi dello stesso.

Durante il servizio obbligatorio di leva, non sono riconosciuti ai fini del raggiungimento del periodo di tirocinio, previsto dalla legge 7.3.1985, quei servizi svolti presso strutture militari, anche se riguardanti attività tecnica, né sarà possibile proseguire quelli normalmente svolti prima della chiamata alle armi anche se il servizio di leva viene prestato nella sede di svolgimento del praticantato.

In caso di interruzione della pratica o della attività subordinata dovute a gravidanza e puerperio si può richiedere il ricongiungimento della pratica antecedente ai sensi del precedente primo comma. Le interruzioni della pratica dovute a gravidanza e puerperio sono altresì disciplinate dalle disposizioni della Legge 30 dicembre 1971 n. 1204 in quanto applicabili.

Art. 9

Gli iscritti nel Registro debbono tenere apposito libretto rilasciato, numerato, e precedentemente vistato dal Presidente del Consiglio del Collegio, o da un suo delegato, nel quale debbono annotare:

- a) gli atti più rilevanti alla cui predisposizione e redazione abbiano partecipato, con l'indicazione del loro oggetto;
- b) le questioni professionali di maggiore interesse alla cui trattazione abbiano assistito e collaborato.

Le annotazioni di cui sopra devono essere eseguite senza indicazioni nominative dei soggetti e dei clienti per i quali sono state svolte le attività di cui al comma precedente e comunque nel rispetto del principio di riservatezza.

Il libretto del tirocinio deve essere esibito, a cura del praticante, alla segreteria del Consiglio del Collegio, al termine di ogni semestre, con l'annotazione del professionista presso il cui studio il tirocinio è stato effettuato attestante la veridicità delle indicazioni ivi contenute.

Il Consiglio del Collegio ha facoltà di accertare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto.

Alla scadenza di ciascun semestre il praticante è tenuto a presentare al Presidente del Collegio una relazione a firma del professionista presso il quale svolge o ha svolto il praticantato, nella quale il professionista dichiara sotto la sua responsabilità professionale, la frequenza effettiva e continuativa dello studio da parte del praticante, esprimendo un giudizio sulla maturità dallo stesso dimostrata sia sotto il profilo tecnico che deontologico.

Art. 10

I Consigli dei Collegi potranno istituire corsi preparatori agli esami di abilitazione professionale, i cui programmi saranno predisposti dal Consiglio Nazionale.

Il Presidente del Collegio rilascerà al termine degli stessi un attestato di frequenza regolare.

La frequenza dei corsi preparatori non potrà comunque avere valore sostitutivo dei praticantato.

Previa l'iscrizione dei praticanti di cui all'art. 1, la frequenza a tutti e tre gli anni dei corsi universitari triennali svolti nelle università che hanno istituito corsi di "Diploma Universitario con orientamento geometri" unicamente alla sottoposizione all'esame di diploma, saranno considerati equipollenti allo svolgimento del biennio di tirocinio ai fini dell'art. 2 della Legge n. 75/1985. La suddetta frequenza verrà certificata dal tutor presente all'interno del corso di diploma universitario. Il tutor dovrà avere i requisiti previsti dall'articolo 1 comma 2 delle presenti direttive.

I Collegi Provinciali, inoltre, potranno stipulare apposite convenzioni con gli Uffici Tecnici Erariali o del Territorio, Comunali, Assessorati Tecnici per la frequenza temporanea (massimo 6 mesi) di praticanti per l'apprendimento delle procedure relative alla trattazione di pratiche catastali, edilizie ecc., valida per lo svolgimento del tirocinio.

Per la stipula delle convenzioni suddette, si richiamano le circolari del Consiglio Nazionale dei 12 maggio 1993, n. 570 e 20 dicembre 1995 n. 2099.

Nell'ambito di tali convenzioni dovrà essere altresì previsto l'obbligo assicurativo dei praticanti utilizzati.

Art. 11

Il cambiamento dello studio professionale presso cui viene compiuta la pratica deve essere comunicato entro 30 giorni per iscritto dal praticante al Presidente del Collegio.

La comunicazione dovrà essere corredata:

- a) da una dichiarazione del professionista presso cui veniva svolto il praticantato contenente la data di cessazione della pratica;
- b) da una dichiarazione del professionista presso il quale viene proseguita la pratica, dichiarazione da redigersi secondo le modalità di cui al precedente art. 2, lettera d) con l'indicazione della data di ripresa del praticantato.

L'intervallo tra la data di cessazione e quella di prosecuzione della pratica non dovrà essere superiore ad un anno, salva l'applicazione del disposto di cui al precedente art. 7 comma ottavo e - per le interruzioni conseguenti al servizio di leva, gravidanza, puerperio - anche della particolare disciplina stabilita dall'art.8.

Dell'avvenuto cambiamento sarà fatta annotazione sulla matrice del Registro dei praticanti.

Art. 12

In caso di trasferimento di residenza anagrafica, il praticante deve chiedere di essere iscritto nel Registro del Collegio nella cui circoscrizione territoriale egli si è trasferito.

La domanda, rivolta al Presidente del Collegio nel quale si chiede il trasferimento, deve essere corredata da certificato di residenza e da un certificato del Presidente del Collegio di provenienza attestante l'avvenuta comunicazione al Collegio del mutamento di residenza, a cura dell'interessato. Il Presidente del Collegio di provenienza provvederà, a richiesta dell'altro Collegio, a trasmettere il fascicolo personale del praticante.

Nel caso di accoglimento della domanda, il praticante sarà iscritto con decorrenza dalla precedente iscrizione.

Alle domande di trasferimento di cui al presente articolo si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni di cui al precedente art. 3.

Art. 13

Il Consiglio del Collegio disporrà con deliberazione motivata la cancellazione del praticante dal Registro o potrà annullare eventuali periodi di pratica, qualora sia accertato il venire meno di uno degli elementi previsti dalle presenti norme per lo svolgimento della pratica e, comunque, quando sia accertato che essa non venga svolta in maniera effettiva e continuativa o che il praticante o il professionista abbiano trasferito la propria residenza fuori della circoscrizione territoriale del Collegio, salvo il disposto dell'art. 6.

La deliberazione dovrà essere comunicata, con raccomandata con avviso di ricevimento, sia al praticante che al professionista.

Potrà, comunque, applicarsi anche in questi casi la disciplina stabilita dall'art. 7, ottavo comma, e dall'art. 8.

Art. 14

Il Presidente del Collegio, o suo delegato, vigila sul regolare svolgimento della pratica professionale, al fine di verificare che la stessa venga svolta in maniera effettiva, continua e secondo le finalità volute dalla legge e dalle presenti norme. Nel caso, da eventuali verifiche che il Presidente ritenesse da effettuare o far effettuare da suo delegato, emergessero delle irregolarità o dichiarazioni mendaci, sarà disposta l'apertura di procedimento disciplinare a carico del praticante e del professionista.

Art. 15

Lo svolgimento, da parte del diplomato geometra, del quinquennio di attività tecnica subordinata, alternativo al biennio di pratica professionale, previsto dall'art. 2 della L. 07.03.1985 n. 75, deve essere comprovato mediante dichiarazione del datore o dei datori di lavoro presso i quali l'attività tecnica subordinata è stata svolta ovvero con l'esibizione del libretto di lavoro, attestante la qualifica del geometra dipendente o con altro idoneo mezzo di prova.

La dichiarazione dovrà contenere l'indicazione esatta del periodo, durante il quale l'attività è stata svolta e la dettagliata descrizione della stessa, in modo da comprovare la effettività e la continuità dell'affidamento all'interessato di funzioni tecniche rientranti nelle materie di attinenza alla professione di geometra.

L'attività stessa dovrà essere riconosciuta dal Consiglio del Collegio idonea ai fini della pratica quinquennale di cui all'art. 2, secondo comma, della Legge 07.03.1985 n. 75, sulla base della natura dell'attività svolta dal datore di lavoro e dell'oggetto del contratto di assunzione.

Qualora l'attività tecnica venga svolta presso distinti datori di lavoro, se ne può tenere conto ai fini del raggiungimento del periodo quinquennale sempre che tra le prestazioni di lavoro, di cui s'intende sommare la durata, non intercorra un intervallo superiore ad un anno. L'intervallo può però essere superiore ad un anno qualora esso dipenda dalla chiamata alle armi in servizio di leva, gravidanza o puerperio, purché l'attività venga ripresa entro un anno dalla cessazione del servizio militare. A questo riguardo sono parificati al servizio militare di leva i servizi considerati dalla legge come sostitutivi dello stesso.

Delle prestazioni di lavoro di durata inferiore ad un mese non si terrà conto se non ai fini della sospensione dell'intervallo di cui al comma precedente.

È facoltà dell'interessato chiedere al Consiglio del Collegio dei Geometri della circoscrizione presso cui risiede di esprimersi preventivamente sulla idoneità dell'attività tecnica subordinata da esso svolta ai fini del compimento del quinquennio di pratica professionale.

Non è considerato tirocinio l'attività tecnica svolta dal geometra nell'impresa di cui egli stesso è titolare, socio o amministratore.

Art. 16

Ai fini del raggiungimento dei periodi necessari per l'ammissione agli esami di abilitazione possono utilizzarsi congiuntamente periodi di praticantato e periodi di attività tecnica subordinata.

Il cumulo è possibile purché l'intervallo tra l'uno e l'altro non sia superiore ad un anno, a meno che esso non sia dipeso dalla effettuazione del servizio militare di leva, gravidanza o puerperio secondo quanto già previsto dagli artt. 8 e 15 quarto comma.

Agli effetti del cumulo dovrà dimostrarsi di avere effettuato, in aggiunta al periodo di pratica professionale, un periodo di attività tecnica subordinata che stia al periodo quinquennale nella stessa proporzione in cui il periodo mancante corrisponda al biennio di pratica professionale.

Esempio pratico:

I° caso

Inizio della pratica in forma biennale, prosecuzione con attività tecnica subordinata:

$$24 : 10 = 60 : X$$

dove:

24 rappresenta il periodo biennale previsto (12 mesi x 2)

10 la pratica biennale svolta

60 il periodo quinquennale previsto (12 mesi x 5)

X è l'equivalenza in mesi del periodo biennale rapportato all'attività tecnica subordinata

risolvendo l'equivalenza avremo:

$$X = (10 \times 60) / 24 = 25 \text{ mesi}$$

Restano quindi da svolgere 35 mesi di attività tecnica subordinata per completare i 60 previsti dalla legge.

II° caso

Inizio con attività tecnica subordinata e prosecuzione in forma biennale:

$$60 : 18 = 24 : X$$

dove:

60 rappresenta il periodo quinquennale previsto (12 mesi x 5)

18 l'attività tecnica subordinata svolta

24 il periodo biennale previsto (12 mesi x 2)

X è l'equivalenza in mesi dell'attività tecnica subordinata rapportata al periodo biennale

risolvendo l'equivalenza avremo:

$$X = (18 \times 24) / 60 = 7,5 \text{ mesi}$$

Restano quindi da svolgere 16,5 mesi di pratica biennale per completare i 24 previsti dalla legge.

Art. 17

Al compimento del biennio di pratica (come pure del periodo triennale di frequenza ai corsi di diploma universitario, equipollente ai sensi del precedente art. 10), o del quinquennio di attività tecnica subordinata alternativo al biennio di pratica professionale, ovvero in caso di utilizzazione congiunta di periodi di praticantato e di attività tecnica subordinata, una volta che tali periodi siano stati computati cumulativamente secondo quanto stabilito dal precedente art. 16, il Presidente del

Collegio competente, previa delibera del Consiglio, ne rilascia la relativa certificazione su richiesta dell'interessato. Per quanto riguarda l'avvenuto svolgimento della attività tecnica subordinata, la certificazione è rilasciata sulla base delle dichiarazioni di datori di lavoro o delle altre attestazioni previste dal precedente art. 15. Per quanto riguarda la partecipazione ai corsi di diploma universitario di cui all'art. 10, 4° comma, la certificazione viene rilasciata anche sulla base degli attestati delle competenti autorità accademiche.

Art. 18

Sono espressamente abrogate le direttive emanate dal Consiglio Nazionale con lettera circolare del 14 giugno 1989 prot. 57.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I periodi di praticantato completati od in corso alla data in entrata in vigore della Legge n. 75/1985 conservano efficacia e sono quindi computabili ai fini del compimento del biennio di pratica prescritto dall'art. 2, comma secondo, della citata legge. Qualora alla stessa data il praticantato di cui al primo comma non raggiungesse la durata di due anni, il biennio dovrà essere completato secondo le norme delle presenti direttive.

Il periodo di praticantato effettuato nei novanta giorni successivi all'entrata in vigore della legge è valido solo se non in contrasto con l'art. 2, comma secondo, della predetta legge.

Sono tenuti a sostenere gli esami di abilitazione anche coloro i quali hanno conseguito il diploma di geometra prima dell'entrata in vigore della riforma dell'esame di Stato di cui al decreto legge 15.2.1969, n. 9 (convertito con modificazioni in legge 5.4. 1969 n. 119) ed anche coloro i quali pur avendo superato l'esame colloquio prima dell'entrata in vigore della legge 7.3.1985, n. 75 non avevano però richiesto l'iscrizione all'Albo professionale.

Roma, 25 giugno 1997